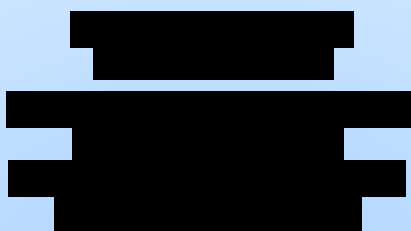
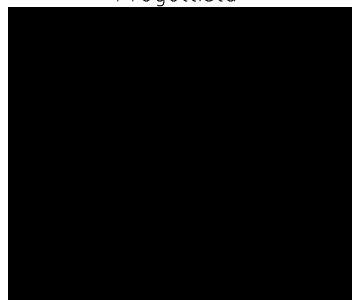




STUDIO DI INGEGNERIA
progettazione, direzione lavori
e consulenze di:
IMPIANTI TECNOLOGICI
PREVENZIONE INCENDI
SICUREZZA CANTIERI



Progettista



timbro e firma

PROGETTO:

C.I. 15476 - Riqualificazione dell'impianto termico
a servizio della Palestra Rodari
in via Claudia a Favaro V.to

OGGETTO:

SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO
Impianto Termico

COMMITTENTE:



Area lavori pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità di Quartiere e
Locale terraferma - Energia Impianti
Servizio impianti terraferma
dirigente e RUP ing. Francesco Dittadi
direttore ing. Simone Agrondi

SCALA: ---

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO
comprensivo del PFTE

COMMESSA:

011B25

FILE:

11M6-011B25.doc

11

TAVOLA n°

0	emissione	Sett '25			
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

C.I. 15476 Intervento di "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO
A SERVIZIO DELLA PALESTRA RODARI IN VIA CLAUDIA A FAVARO
VENETO" **CUP: F72H25000160004./CIG:**

10

TRA:

a) _____ nato a _____ il _____ - C.F.:
_____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____ con sede in _____ (INDICARE SEDE

15 *LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON
COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E DOMICILIO
FISCALE)*

Domicilio fiscale: _____ Codice fiscale n.: _____.

[**OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:** che

20 *agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese tra _____ (capogruppo),*

*_____ (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di
imprese con mandato di rappresentanza in data ____ n. ____ di
Repertorio ____ e n. ____ di Raccolta del dott. _____, Notaio in _____, iscritto*

25 *presso il Collegio Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ il ____ al*

*n. ____ Serie ____;], che agisce quale impresa appaltatrice in forma
singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore».*

b) _____ nato a _____ il
30 _____ - C.F.: _____, che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente _____, domiciliato, per la
carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:
35 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

40 - che con determinazione dirigenziale a contrattare n. _____ del
_____, è stato approvato il progetto esecutivo comprensivo del
progetto fattibilità tecnica ed economica dei lavori relativi all'intervento
sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di € _____,
oneri fiscali esclusi, oggetto dell'offerta secondo il criterio di
45 aggiudicazione-_____ ed € _____ quali oneri
per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore
economico con affidamento diretto

-che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n.
50 _____ in data _____ del _____ Dirigente del Settore
_____, i lavori sono stati
aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1
lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per

l'importo complessivo di €= (o.f.e.) come di seguito specificato,

55 in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di offerta;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG___ del___.

60 **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
65 contratto e si intendono qui integralmente richiamate.

2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

70 **Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale d'appalto.**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale
75 d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per
80 l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte
85 integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale
le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale
quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi
unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale
quanto previsto al precedente comma 2.

90 4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di
gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e
l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di
conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza
ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto
95 direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano
applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale
7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

100 1. L'importo contrattuale ammonta ad €= (diconsi Euro
...../.....) di cui:
a) €= (diconsi Euro/.....) per lavori veri e propri a
misura;

b) €= (diconsi Euro/.....) quali oneri per l'attuazione dei

105 piani di sicurezza.

c) €= (diconsi Euro/.....) quali costi della
manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la
liquidazione finale.

110 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.
36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta
regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30

115 maggio 2025),

- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto
dall'appaltatore,

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari
contrattuali.

120 4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,
desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale
d'Appalto

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione
del cantiere.**

125 1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel quale
ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del
Settore_____

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i

pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di
130 avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo
quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione
agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
135 ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui
conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
....., come meglio identificati nella documentazione agli atti.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
140 notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla
145 presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1
dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

OPPURE

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui
150 si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8
[oppure] comma 9 [nel caso di "eventi oggettivamente imprevedibili, per
evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la
salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei

casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione
europea"]del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 149
(centoquarantanove) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale
di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura
parziale.

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa

1. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto
dall'rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e solo per interventi pnc/pnrr
in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a
consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del
contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile
e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità',
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui
alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì
trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parità].*

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a **1,5 per mille dell'importo contrattuale**

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57 , venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% **(o la maggior quota stabilita nel bando di gara)** sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni

giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale
210 sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito
del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni
effettuate.

*7. [Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15
dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sarà*

215 applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis
comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi
la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore
sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in
220 forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di
affidamento.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei
casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
225 disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione
di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice dei
230 contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare
le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può

235 diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

240 4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi,
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità;
se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
245 sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun
compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori *[eventuale, se vi è il CSA]* previste dal
capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e
250 integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato
speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in
255 forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico
dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

260 c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

265 e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

270 h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) predisposizione e aggiornamento delle pratiche INAIL e VV.FF.;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale

275 d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante

280 delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha

285 il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

290 6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
295 descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno
300 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 26.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle
disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato
305 Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria
di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della
relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro

310 stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

315 1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,

320 fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del
325 presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125

335 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del
340 Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali
345 penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

350 4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

355 b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

360 5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito
eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
365 sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una
garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei
contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati
per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi
370 dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le
modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
375 L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione
Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i
al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante
380 ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni
dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà
facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante

385 semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R
ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale
inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità
390 assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla
Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
395 subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

400 4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna
405 altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010,
n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11 della

410 legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-bis del d.l. 66/2014
s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante,
devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di
Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

415 1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti previsti nel
capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125
420 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto
approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
425 l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di
430 regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio
di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e
dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima

435 protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
440 regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante
445 richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec
ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
450 necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei
455 lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato

460 motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

465 h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;

470 l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

475 2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del

480 d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle

485 controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

490 1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

495 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

500 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini
505 retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

510 dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.
81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98
515 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà
d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
520 coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n.
81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza
e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n.
81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
525 scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere
e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del
2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come
530 al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente
punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,
vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n.
81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art.
26 comma 3 del medesimo decreto.

535 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
540 previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury*
free».

545 6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del
d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro,
con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in caso di**
soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica III o
superiore: *L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di*
550 *qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n.*
36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto
disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di
Legalità

555 1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo
non è superiore a € 150.000,00.

OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. white
list:

560 1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____].

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
595 siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di
600 pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
605 espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualevolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
610 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

615 **Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a

tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
620 condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale
d'appalto .

2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
625 dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle
specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della
natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito
630 l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione
dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 19, comma 2.

635 4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,
commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate
640 dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione
e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
645 dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art.
35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4
agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della
patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
650 dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15
(quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle
categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o
superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

655 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia
fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data
rilasciata dalla società, agenzia/filiale di, per
l'importo di €= (diconsi Euro/....), pari al 5% (diconsi
660 cinque per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma
665 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al
d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

670 1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,
l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
675 responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui
al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data
..... e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a
680 seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società..... agenzia
di per un massimale di €= (diconsi Euro/...).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità
civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,
con polizza numero in data e avente decorrenza dalle
685 ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo,
rilasciata dalla società..... agenzia di per un massimale di €
.....= (diconsi Euro/...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e
690 valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori

a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
695 obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n.
81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo
modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile
2023.

700 2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice
di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena
conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta
705 comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire
causa di risoluzione del contratto.

710 4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per
iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci
giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione
del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

715 **Articolo 24. Trattamento dei dati personali.**

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati
personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli

adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla

720 conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

730 3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;

745 - la determinazione dirigenziale n. del

- [Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio Notarile del Distretto

750 di _____, registrato a _____ in data _____ al n. _____;].

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;
- l'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- 755 - l'elenco prezzi unitari;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli ambiti territoriali di competenza;
- 760 - gli elaborati tecnici e grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

765 **fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
770 della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione

del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.
26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
775 stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa, viene
sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

780 Venezia,

Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

Il Dirigente

785 arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra
....., quale legale rappresentante della società, dichiara di
approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16,

790 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.

795 *lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale
del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento*

*informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n.
82/2005.*